



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE

N. B3491 del 26/07/2010

Proposta n. 11771 del 14/07/2010

Oggetto:

Provvedimento - ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - di cambio della titolarità della concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, dal "Concessionario" Cannizzaro Diego Mario", nato a Girifalco il 22/10/1933, con sede legale in Roma - Via Ostiense 168 - codice fiscale CNMMDG33R22E050V al "Concessionario" "Marco Polo 2010 S.r.l.", con sede legale in Via Di Novella, 22 00199 Roma - codice fiscale e partita IVA n.10588341007 e rideterminazione dell'importo del relativo canone di concessione.

Proponente:

Estensore	CASARIN ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	A.CASARIN	_____
Responsabile dell' Area	D. NOVELLO	_____
Direttore Regionale	VICARIO G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Provvedimento - ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - di cambio della titolarità della concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, dal "Concessionario" Cannizzaro Diego Mario", nato a Girifalco il 22/10/1933, con sede legale in Roma – Via Ostiense 168 - codice fiscale CNMMDG33R22E050V al "Concessionario" "Marco Polo 2010 S.r.l.", con sede legale in Via Di Novella, 22 00199 Roma – codice fiscale e partita IVA n.10588341007 e rideterminazione dell'importo del relativo canone di concessione.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente

C.F. 80143490581

in rappresentanza della Regione Lazio "concedente"

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 572 del 27/07/2009, che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA l'Atto di Organizzazione n. B3186 del 30/06/2010 con il quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Regionale Ambiente all'Ing. Giuseppe Tanzi;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm. ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 -Individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

VISTO il regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

VISTA la delibera della Giunta Regionale 27 febbraio 2009, n. 112 ("Determinazione dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. 412/2007, modifica della D.G.R. 40/2007");

VISTA la determinazione B3694 del 30/09/2008 di concessione per 19 anni (con scadenza 30/09/ 2027) a Cannizzaro Diego Mario, di superficie di terreno di complessivi mq. 3400, sita in Comune di Roma, in sponda sinistra del fiume Tevere località Lungotevere San Paolo, 8 per uso autocarrozzeria, officina meccanica ed elettrauto e vendita autovetture;

PRESO ATTO dell'avvenuta registrazione della determinazione B3694 del 30/09/2008 alla Agenzia delle Entrate Roma 6 , in data 23/10/2008 serie 3 al n. 6037 ;

VISTA la richiesta in data 18/03/2010 della Dott.ssa Silvia Egidi, in qualità di Amministratore unico della Marco Polo 2010 S.r.l., assunta al protocollo della Regione Lazio al n. 88665 del 06/04/2010, di voltura ai sensi dell'art.22 del Regolamento Regionale 3/2004 della concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008 assentita alla ditta Cannizzaro Diego Mario, in quanto – come già comunicato con precedente nota del 08/03/2010, assunta al protocollo regionale al n. 85320 del 31/03/2010 – la ditta da Lei stessa rappresentata ha rilevato l'azienda del Sig. Cannizzaro, con atto di cessione d'azienda del notaio Becchetti n. 1301 del 22/01/2010;

VISTO l'atto n. 1301 serie 1T del 22/01/2010 repertorio 20.171 raccolta 8.614, di cessione d'azienda a rogito notaio Becchetti registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 tra Cannizzaro Diego Mario e la Marco Polo 2010 S.r.l.;

VISTO il documento n. T 50845611 del 31/08/2009 dell'Archivio Ufficiale della CCIAA relativo alla visura ordinaria società di capitale della Marco Polo 2010 S.r.l.;

VISTA la visura ordinaria società di capitale alla CCIAA, di cui al documento n. A RP040193524640002328 del 12/07/2010, della Marco Polo 2010 S.r.l.;

VISTA la richiesta del 30/09/2009 del Sig. Cannizzaro Diego Mario, assunta al protocollo della Regione Lazio al n. 205651/2S/26 del 15/10/2009, di rideterminazione del canone afferente alla concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, ai sensi della D.G.R. n. 112/2009;

VISTA la analoga richiesta in data 07/04/2010 della Dott.ssa Silvia Egidi, in qualità di Amministratore unico della Marco Polo 2010 S.r.l. - assunta al protocollo della Regione Lazio al n. 61652/2S/26 del 09/04/2010 - di rideterminazione del canone afferente alla concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, ai sensi della D.G.R. n. 112/2009, a seguito della richiesta di voltura di detta concessione;

VISTA la richiesta congiunta in data 26/05/2010, assunta al protocollo della Regione Lazio al n. 136819 del 03/06/2010, sottoscritta da Cannizzaro Diego Mario e della Dott.ssa Silvia

Egidi, in qualità di Amministratore unico della Marco Polo 2010 S.r.l., di voltura della concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio Istruttore, prot. 123964 del 17/05/2010, con cui informa i sopraddetti interessati di aver preliminarmente provveduto, ai sensi della D.G.R. n. 112/2009, al ricalcolo del canone relativo agli anni 2009 e 2010, afferente la concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, per poter permettere la regolarizzazione delle posizioni debitorie di entrambi i contraenti;

VISTO l'art. 22 del Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3 e accertata la sussistenza degli elementi di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva indicati all'art. 7, comma 1, lettera b), oggetto dell'istanza di cambio di titolarità della concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008;

VISTO che la D.G.R. 112/2009 ha modificato in modo significativo i criteri di determinazione della misura dei canoni di concessione ed i relativi parametri di rivalutazione, da prendersi a riferimento, della D.G.R. 412/2007 di cui ha definito la revoca;

RITENUTO di aderire alle istanze prodotte e di conseguenza provvedere alla rideterminazione del canone di concessione di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, ai sensi della D.G.R. 112/2009, applicandone i parametri adeguati alla fattispecie, nelle modalità di cui le parti contraenti hanno già avuto notizia con la nota prot. 123964 del 17/05/2010 dell'Ufficio Istruttore;

VISTO il disciplinare di concessione sottoscritto dalle parti, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B3694 del 30/09/2008, il quale prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione medesima;

CONSIDERATO che accogliendo la richiesta di rideterminazione della misura dell'importo del canone e del conseguente adeguamento dell'importo a garanzia degli altri obblighi e condizioni derivanti dal titolo concessorio, non si originano sostanziali variazioni tali da inficiare la validità del disciplinare di concessione sottoscritto dalle parti, che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B3694 del 30/09/2008;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante della presente determinazione.

- A.** di provvedere al cambio di titolarità della concessione, di cui alla determinazione B3694 del 30/09/2008, dal "Concessionario" Cannizzaro Diego Mario, nato a Girifalco il 22/10/1933 con sede legale in Roma – Via Ostiense 168 - codice fiscale CNMMDG33R22E050V al "Concessionario" "Marco Polo 2010 S.r.l.", con sede legale in Via Di Novella, 22 00199 Roma – codice fiscale e partita IVA n.1058834100 - Amministratore Unico Egidi Silvia, nata a Roma il 27/04/1967 codice fiscale GDESLV67D67H501M.

- B.** di sostituire al punto 1. della determinazione B3694 del 30/09/2008, la dicitura “e per gli anni successivi nella misura di Euro 32.769,00 (diconsi Euro trentaduemilasettecentosessantanove /00)” con la seguente:
- “e per gli anni successivi nella misura di € 18958,97 (diconsi euro diciottomilanovecentocinquantotto/97) da aggiornarsi annualmente, per gli anni successivi, nella misura del 100% dell’ indice annuale di variazione ISTAT “FOI”, riferito all’anno precedente ed in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze;”*
- C.** di aggiungere di seguito al punto 3. della determinazione B3694 del 30/09/2008 i seguenti:
- 4. che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 2, potranno essere in qualunque momento modificate, limitate o sospese - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento del Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;*
 - 5. che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l’assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente;*
 - 6. di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e alle normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario per l’eventuale esercizio del diritto al recesso.*
- D.** di abrogare e sostituire i punti 4.2 e 4.3 dell’art.3 del disciplinare di concessione che forma parte integrante e sostanziale della determinazione B3694 del 30/09/2008, con il seguente :
- 4.2 Il canone per gli anni successivi è determinato nella misura di € 18958,97 (diconsi euro diciottomilanovecentocinquantotto/97) da aggiornarsi annualmente, per gli anni successivi, nella misura del 100% dell’ indice annuale di variazione ISTAT “FOI”, riferito all’anno precedente e/o adeguato in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all’art. 5;*
- E.** di prevedere che il concessionario adegui l’importo della garanzia di cui all’art.6 del disciplinare di concessione alla misura adeguata al canone come rideterminato al punto B.

- F.** di prevedere che non sia presa in considerazione alcuna ulteriore istanza del concessionario di revisione o rideterminazione dei canoni relativi agli anni antecedenti il 2009 e che risultino già corrisposti alla data del 28/03/2009 di entrata in vigore della D.G.R. 112/2009.
- G.** di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.
- H.** di riconfermare integralmente la determinazione n. B3694 del 30/09/2008 nella sua validità temporale ed in tutto quant'altro non espressamente richiamato nella presente, con particolare riguardo all'obbligo per il concessionario al rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al disciplinare che ne forma parte integrante e sostanziale e specifica attenzione all'art.2 (utilizzo del bene) che vieta qualunque mutamento della destinazione d'uso della concessione rilasciata esclusivamente per attività di autocarrozzeria, officina meccanica ed elettrauto e vendita autovetture - a pena decadenza della concessione stessa.
- I.** che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione che costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione n. B3694 del 30/09/2008, potranno essere in qualunque momento modificate, limitate o sospese - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento del Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n.3, senza che in conseguenza di tale fatto, il concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.
- J.** che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti organi a ciò preposti dalla normativa vigente.

Il Direttore del Dipartimento del Territorio
Dott. Raniero Vincenzo De Filippis